

**ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2023
(ART 74 D.Lgs 151/2001)
CHI PUO' FARE DOMANDA**

L'assegno di maternità è concesso alla madre che abbia avuto un figlio nel corso del 2023 o in caso di affidamento preadottivo o adozione senza affidamento, per ogni minore entrato nella famiglia anagrafica.

Può presentare domanda la madre:

- ✓ cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria, in quest'ultimo caso appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - cittadino/a rifugiato politico o suoi familiari;
 - cittadino/a titolare di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - cittadino/a apolide o suoi familiari;
 - cittadino/a titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - familiare di cittadino italiano, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, titolare del permesso di soggiorno o suoi familiari;
 - cittadino/a titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro o suoi familiari.
- ✓ residente nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della domanda
- ✓ con un **I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni** non superiore ad **Euro 19.185,13**
- ✓ non beneficiaria di alcun trattamento previdenziale o economico di maternità, oppure beneficiaria di un trattamento previdenziale o economico inferiore all'importo dell'assegno che per l'anno 2023, se spettante nella misura intera, è di € 1.917,30 (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

NOTE

Nei seguenti casi particolari l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua responsabilità genitoriale. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la responsabilità genitoriale ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua responsabilità genitoriale (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua responsabilità genitoriale (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua responsabilità genitoriale e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, corredata di copia del documento d'identità e del titolo di soggiorno legittimante la richiesta di beneficio, deve essere presentata **entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino/a** o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per gli altri casi previsti dalla normativa.

Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, necessaria per il calcolo del valore I.S.E.E., è possibile richiedere assistenza gratuita presso i CAAF.

La domanda - redatta su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed il Settore Area Comunità ovvero disponibile sul sito internet comunale all'indirizzo <http://www.comunesbt.it> - dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta allo sportello di Protocollo (piano terra del Municipio in viale A. De Gasperi n. 124, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:30);
- invio a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@cert-sbt.it, allegando la scansione in PDF/A della domanda con firma autografa e del documento di identità di chi firma o la domanda firmata digitalmente;
- invio a mezzo servizio postale all'indirizzo: Comune di San Benedetto del Tronto, Viale A. De Gasperi n. 124 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP). Per il ricevimento delle domande non farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella del ricevimento da parte dell'Ente.

I dati personali acquisiti per le finalità del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Area Comunità (tel. 0735.794259-482) o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735.794555).

Responsabile del procedimento: dott. Di Battista Antonio

Dalla Civica Residenza, __/__/2023

F.to Il Dirigente
Dott. Antonio Rosati